

Il tribunale di Gorizia ricostruisce la fattispecie giuridica

Il trust? Non è il male Lo scopo illecito non è un presupposto

DI STEFANO LOCONTE

Il trust non è in quanto tale un istituto giuridicamente inconsistente e volto a scopi illeciti. È compito ancora una volta dei giudici sancire la piena legittimità di questo istituto giuridico e questa volta è il Tribunale di Gorizia, sezione penale (Pres. Barzani, Est. Marani), che con un articolato provvedimento del 18-30 aprile 2013 ne ha ricostruito la fattispecie giuridica delineandone i contenuti essenziali e precisando come un approccio corretto a tale istituto è quello di esaminare le clausole contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto negoziale, verificando, quindi, possibili invalidità del negozio quale «atto» ovvero quale «fatto». In sostanza, secondo la corretta interpretazione del giudice, non è l'istituto in sé e per sé a essere caratterizzato da profili di illiceità ma, al pari di qualsiasi ulteriore istituto o strumento giuridico, l'uso che le parti ne fanno. Si legge nella sentenza come il trust rappresenta il generale meccanismo segregativo di un valore e tale segregazione deve essere al servizio di interessi meritevoli di tutela secondo il

diritto italiano. La posizione del trustee, poi, si caratterizza come quella di un «fiduciario» ma non secondo l'accezione che questo termine ha nell'ordinamento italiano e, quindi, come un soggetto legato da un rapporto obbligatorio con il fiduciante e che di regola deve seguirne le istruzioni nel corso del rapporto. All'opposto, secondo l'accezione del «fiduciario» nel diritto straniero, il trustee non è legato da alcun rapporto obbligatorio con il disponente e nessuno può impartire direttive al trust, se non in quanto e nella misura in cui il disponente si sia riservato questo potere nell'atto istitutivo o lo abbia conferito ad altri. Parimenti, l'esistenza del potere di impartire disposizioni nega l'essenza del trust tutte le volte in cui esso abbia quale oggetto l'intera attività del trustee o una sua parte significativa. In applicazione di tali principi giuridici, il tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti di una persona fisica che aveva apportato il proprio patrimonio immobiliare in favore di un trust istituito al fine del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di vita di sé medesimo e della sua famiglia,

rappresentata dal coniuge e dai quattro figli. La Procura della Repubblica aveva argomentato la richiesta di concessione della misura cautelare sulla base del presupposto della mantenuta disponibilità dell'immobile in capo al medesimo disponente e del suo nucleo familiare e di una presunta, ma in alcun modo provata, istituzione del trust al fine di vanificare fraudolentemente l'aggressione del patrimonio immobiliare da parte dell'amministrazione finanziaria, nei cui confronti il disponente era debitore per cospicui importi. Il Tribunale ha rigettato la richiesta della Procura ricordando, in via preliminare, come l'ordinamento italiano ha riconosciuto piena legittimità all'istituto del trust con la legge 16/10/1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata all'Aja il 1° luglio del 1985 e che, conseguentemente, è altrettanto pacifica la possibilità di istituire un trust anche quando lo stesso assume un rilievo meramente interno e, cioè, quando l'unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano è rappresentato dalla legge regolatrice (di

cui lo stato italiano non è dotato). Il compito dell'interprete, per giudicare la validità di un trust, è verificare l'esistenza di una causa giustificatrice e, nel caso posto all'attenzione del giudice, questa era rappresentata dall'esigenza di regolare i rapporti inerenti alcuni figli nati fuori dal matrimonio dei coniugi evitando l'interferenza di diversi regimi successori e famigliari che avrebbero potuto determinare una conflittualità o quanto meno uno stato di incertezza tra i diversi eredi dei coniugi. Una finalità che senza ombra di dubbio si presenta come meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e che, conseguentemente, legittima pienamente l'utilizzo del trust a nulla rilevando la circostanza che tale finalità avrebbe potuto essere soddisfatta anche mediante altri strumenti giuridici attesi l'esistenza di una facoltà di scelta, in capo all'operatore del diritto, tra i diversi schemi negoziali consentiti dall'ordinamento.



La decisione del tribunale sul sito www.italiaoggi.it/documenti

CASSAZIONE

Colletti bianchi, linea dura

DI DEBORA ALBERICI

Linea dura sui reati da colletti bianchi. Rischia una condanna penale senza le attenuanti generiche il professionista che riceve parte dei suoi ricavi in nero. La sottotassazione attuata mediante una frode può avere come conseguenza il carcere. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza 24816 del 6/6/2013, ha confermato la condanna per dichiarazione infedele a carico di un avvocato che aveva sottotassato i suoi compensi, facendo confluire la parte in nero sui conti esteri. I particolari all'uomo sono stati confermati otto mesi di carcere, sospesi con la condizionale perché incensurato, in relazione a una frode fiscale aggravata dalla sua professione. Il legale aveva infatti fatturato solo una parte del compenso, facendo confluire le altre somme all'estero. In Cassazione ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Ma ad avviso dei Supremi giudici il ragionamento seguito dai magistrati del capoluogo lombardo è assolutamente corretto. La valutazione di gravità delle condotte, ad avviso della Cassazione, in quanto collegata anche alla natura «fraudolenta» delle stesse è stata oggetto di specifica e non illogica motivazione da parte della Corte di appello. È evidente che i giudici di merito non hanno preso in esame il solo elemento del ricorso a sottotassazione, ma hanno sottolineato il complessivo meccanismo di frode posta in essere dall'imputato e caratterizzato sia dal trasferimento delle somme di denaro «estero su estero» sia dallo schermo costituito dalla riferibilità a un noto studio professionale associato della fattura emessa e della relativa operazione contabile. In più la Corte territoriale ha considerato la complessiva gravità del fatto, mentre il giudizio in tema di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. ha valutato la qualificazione professionale dell'imputato, e i doveri che a questa si collegano, nonché l'entità dell'importo sottratto a imposizione tributaria.



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Contribuenti, meno tutele in sede amministrativa

Contribuenti meno garantiti in sede amministrativa. Il contraddittorio con il cittadino diventa obbligatorio per il fisco solo quando l'iscrizione a ruolo avviene per incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14144 del 5 giugno 2013, ha respinto il ricorso di una società, alla quale è stato di fatto impedito di produrre i documenti che giustificavano i versamenti. Insomma l'amministrazione può avviare la procedura di riscossione rifiutandosi di ascoltare le giustificazioni del contribuente nella maggior parte dei casi. Infatti è obbligata a ricevere l'utente solo nel caso in cui l'incertezza sulla dichiarazione dei redditi non sia di poco conto. «In tema di riscossione delle imposte», si legge in un passaggio chiave della sentenza, «l'art. 6 dello Statuto non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso». La vicenda riguarda una srl alla quale era stato rettificato il reddito perché ad avviso del fisco il debito d'imposta esposto in dichiarazione era troppo basso. Non solo. L'ufficio aveva contestato anche l'omesso versamento di ritenute alla fonte, invitando, nella stessa comunicazione con la quale venivano liquidati interessi e sanzioni, il contribuente al contraddittorio. A questo punto la cartella era stata contestata davanti a ctp e ctr ma senza successo. La Cassazione ha reso definitivo il verdetto.

Debora Alberici

Sequestro all'evasore ok anche in assenza di legale

Il sequestro dei beni dell'evasore fiscale è legittimo anche in assenza del difensore. Il professionista può assistere solo se prontamente reperibile. Non solo. La misura ablativa può essere disposta sull'immobile del fondo patrimoniale. E ancora, se l'impresa è fallita la confisca è legittima anche se lo stato non si è insinuato al passivo. Sono questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24842 del 6 giugno 2013. Ma non è ancora tutto. In questa interessante motivazione i Supremi giudici chiariscono inoltre che l'evasore Iva non ha diritto al gratuito patrocinio.

Assistenza dell'avvocato. In proposito il Collegio di legittimità precisa che la presenza del difensore all'esecuzione del sequestro è facoltativa ed è pacifico negli arresti di questa Corte che non è contemplato alcun dovere di preavvisare il difensore stesso (anche se d'ufficio) non presente poiché il diritto della parte a essere assistita da quest'ultimo non può giustificare la sospensione o l'arresto dell'atto di indagine, in attesa dell'eventuale arrivo del difensore d'ufficio per l'occasione nominato. In altri termini il professionista ha facoltà di assistere al compimento dell'atto in funzione di assistenza dell'indagato purché sia prontamente reperibile.

Fondo patrimoniale. Su questo punto la Corte richiama un precedente identico (sent. 40364/2012) con il quale è stato affermato che in relazione a reati fiscali, è legittimo il sequestro sul 50% di un immobile appartenente al contribuente, benché incluso nel fondo patrimoniale, dal cui atto costitutivo non emergeva alcuna destinazione per il soddisfacimento degli interessi del figlio minore, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere a oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti.

Fallimento. La terza sezione penale ha escluso la necessità per l'erario che procede alla confisca di insinuarsi al passivo. Infatti ciò non è ostativo al sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto per violazioni tributarie.

Gratuito patrocinio. Nulla da fare ad avviso di Piazza Cavour neppure sull'assistenza gratuita del difensore.

Debora Alberici